

Comune di Caltrano

Provincia di Vicenza

Regolamento di tutela del decoro urbano e per l'utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali

Approvato con deliberazione consiliare n. del

Art. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il decoro dei centri abitati, delle aree verdi e dei parchi comunali, come elementi qualificanti del contesto urbano e come fattori di miglioramento della qualità della vita degli abitanti; tali spazi consentono di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica nell'ambito cittadino e nell'area montana di proprietà comunale.

La finalità della disciplina comunale è quella di garantire a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi pubblici e delle aree verdi pubbliche, salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso degli stessi.

TITOLO I

DECORO URBANO – NORME GENERALI

Art. 2 - NORME SULLA PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi comunali, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ad eccezione delle attività oggetto di specifiche concessioni o autorizzazioni comunali.

2. Sul suolo pubblico, nei parchi e nelle aree verdi di proprietà comunale è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) produrre stillicidio sul suolo pubblico dai piani elevati degli edifici;
- c) scuotere, spolverare o battere tappeti coperte tovaglie o altro da balconi o finestre;
- d) calpestare o circolare con qualsiasi veicolo sulle aiuole e giardini pubblici ove vi sia espresso divieto; è altresì vietato raccogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
- e) eseguire giochi che possano creare disturbo, danno o molestia alle persone o animali, o comunque recare danno alla proprietà pubblica;
- f) bivaccare, sdraiarsi ovvero ostruire le soglie di ingresso degli edifici;
- g) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- h) soddisfare bisogni corporali, rigurgitare, sputare in aree pubbliche, nei parchi e giardini di uso pubblico;
- i) arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
- j) accendere fuochi, salvo in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica se autorizzati dall'amministrazione comunale. In centro abitato è sempre vietato accendere fuochi a terra a prescindere dalla proprietà del suolo;
- k) scaricare o depositare la neve o ghiaccio provenienti da luoghi privati, gettare o spargere acqua che possa gelare. I frontisti che provvedono allo sgombero della neve dai marciapiedi devono provvedere con accumulo al bordo esterno dello stesso, senza creare pericolo per la circolazione stradale e senza ostruire gli accessi agli attraversamenti pedonali, le cunette, l'imbocco delle caditoie e i tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione. Questi devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie. In caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause al più presto;
- l) scaricare, sversare o immettere nelle caditoie stradali reflui di qualsiasi genere ad esclusione della pulizia dei marciapiedi, delle vetrine o tendaggi prospicienti la pubblica via, negli altri casi va data preventiva comunicazione al comune.

3. Nei contenitori porta-rifiuti o cestini pubblici è consentito il conferimento esclusivamente dai passanti di rifiuti di piccole dimensioni e modiche quantità, non prodotti nelle civili abitazioni o attività produttive o commerciali. È vietato il conferimento di qualsiasi rifiuto fuori dalle campagne della raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in modo difforme dalle modalità stabilite

dall'amministrazione comunale.

4. A tutti i titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande è fatto obbligo di dotarsi di appositi contenitori per il recupero dei mozziconi da allocare all'entrata del locale. Qualora l'attività venisse esercitata anche in luogo esterno dovranno essere collocati almeno due cestini porta-rifiuti nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di prodotti alimentari di dotarsi di apposito contenitore gettacarta e per il recupero dei mozziconi.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti di provvedere costantemente e comunque alla chiusura serale o notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante o prossima al proprio esercizio. Ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 la reiterazione delle violazioni di cui al presente comma comporta la revoca immediata dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico ed il trasgressore non potrà ottenere una nuova autorizzazione prima di un anno dalla revoca.

5. A tutti i proprietari di edifici prospicienti un luogo pubblico ancorché chiusi, dismessi o non in esercizio attivo è fatto obbligo di mantenere le proprie pertinenze in condizioni di pulizia e decoro e in condizioni statiche da non creare pericolo per persone e cose che dovessero transitare lungo strade e spazi pubblici prospicienti tali edifici.

6. Ai proprietari di terreni situati lungo le vie pubbliche è fatto obbligo di eseguire il taglio mirato di tutte le piante aventi proiezione della chioma sopra la strada, o spazio pubblico, ad un'altezza inferiore ai mt. 6.00 dalla sede stradale e di tutte le altre piante, comprese le ceppaie, inclinate verso la stessa o aventi l'apparato radicale che può danneggiare il manto stradale. Sono fatte salve l'applicazione delle norme speciali previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (N.C.D.S.). Le siepi prospicienti le vie e spazi pubblici dovranno essere potate in maniera tale da non costituire intralcio ed ostacolo visivo per la libera circolazione.

Art. 3 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Con riferimento ai beni di proprietà pubblica ed arredo urbano è vietato effettuare spostamenti di qualsiasi tipo nonché farne un uso improprio, imbrattarli o danneggiarli con qualsiasi strumento.

2. È vietato inoltre collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, alberi, pensiline autobus o altre strutture che non siano all'uopo destinate volantini, locandine, manifesti etc., salvo i casi di autorizzazione temporanea. E' disposta la deaffissione immediata.

Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, Viacqua, Edison, AVA, etc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione. È fatto obbligo agli enti gestori di ripristinare i luoghi a cessata esigenza.

3. È fatto divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario. La distribuzione di volantini, se effettuata in luogo pubblico, deve essere effettuata esclusivamente mediante consegna a mano da parte dell'addetto. Fatto salvo il diritto degli utenti di accettare o meno la collocazione di volantini pubblicitari nelle cassette postali, è comunque vietata ogni forma di collocazione che possa determinare imbrattamento del suolo pubblico.

4. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, nei seguenti orari:

- stagione invernale: dalle 22.00 alle 8.00 del giorno successivo, salvo le deroghe autorizzate
- stagione estiva: dalle 23.00 alle 7.00 del giorno successivo, salvo le deroghe autorizzate.

Art. 4 - ANIMALI CUSTODIA E TUTELA

1. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno al vicinato.

2. Nelle aree e strade pubbliche o aperte all'uso pubblico i conduttori di cani, sono tenuti ad avere sempre con sé idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazioni. I medesimi soggetti di cui al precedente comma, ancorché sprovvisti della prescritta attrezzatura, sono altresì tenuti all'immediata e totale asportazione delle defecazioni del cane. Le defecazioni asportate dal suolo

dovranno essere accuratamente depositate all'interno dei cestini presenti sul territorio comunale.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose:

- a) il conduttore del cane deve utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, lungo le strade comunali, nei marciapiedi o nei luoghi aperti al pubblico;
- b) i cani nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto pubblico o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali devono essere tenuti con la museruola e guinzaglio non superiore a mt. 1,5. I cani di piccola taglia che presentano un'altezza al garrese non superiore a cm. 30 sono esclusi dall'obbligo della museruola;
- c) nelle piste ciclopedonali i conduttori di cani sono tenuti ad impiegare un guinzaglio della lunghezza massima di mt. 1,50.

4. Chiunque si occupi dell'alimentazione di animali d'affezione, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove gli animali sono stati alimentati.

5. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non arrecare in nessun modo danni a cose o persone, installando dove necessario idonee protezioni.

6. Le presenti norme non si applicano ai cani che accompagnano i non vedenti.

7. Per quanto concerne i colombi di città, i proprietari di immobili sono tenuti a mettere in atto ogni accorgimento possibile al fine di impedire la nidificazione e/o la costituzione di dormitori dei suddetti volatili negli edifici e loro pertinenze. I proprietari sono altresì tenuti alla pulizia del guano depositato nelle aree pubbliche prospicienti.

8. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi e alla fauna selvatica, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E DI DROGHE IN LUOGO PUBBLICO

1. È vietato consumare bevande alcoliche e stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico; è fatta eccezione per il consumo di bevande alcoliche in aree attrezzate e regolamentate e nelle aree ove si svolgono manifestazioni, sagre o fiere preventivamente autorizzate. Tale divieto non si applica ai pubblici esercizi e relative pertinenze.

2. È altresì vietato consentire il consumo di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato e la somministrazione a minori.

3. Gli esercenti delle attività indicate ai commi precedenti devono esporre, in modo chiaro e ben leggibile, un cartello sia all'interno che all'esterno del locale sul divieto di consumo delle bevande alcoliche di cui sopra.

4. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare, fino a mezz'ora dopo la chiusura dell'attività, affinché all'esterno del locale e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori si astengano da comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza.

Art. 6 - NORME SUL CAMPEGGIO IN AREE PUBBLICHE

1. Nelle aree pubbliche sono vietati il campeggio e l'attardamento, salvo nei casi di autorizzazione dell'amministrazione comunale.

2. Qualora si rilevi un campeggio non autorizzato e comunque nel caso si verifichino inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'Ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti dell'Autorità, di sgombero, con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima rapidità.

Art. 7 - DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Su tutto il territorio comunale sono vietate le richieste di elemosina, la raccolta di fondi o richieste di firme, di denaro o di offerte in genere, allorché molesti, intendendosi come tali le richieste fatte con modalità minacciose od ostinate od insistenti od irritanti, o che possono offendere la pubblica decenza, o mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, o simulando disabilità, o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà, ancorché a fronte di una controprestazione.
2. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali per suscitare l'altrui pietà o attenzione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della Legge n. 689 del 1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della legge medesima.

TITOLO II

AREE VERDI PUBBLICHE, PARCHI E GIARDINI

Art. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi nonché i manufatti e le attrezzature su di esse esistenti ed a rispettare le indicazioni degli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni parco.
2. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 9 – FRUIBILITA'

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni e le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. L'Ufficio Tecnico verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale della Polizia Locale.
3. I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo i seguenti orari:
 - stagione invernale: dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
 - stagione estiva (coincidente con l'ora legale): dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
4. Il Responsabile del Settore Tecnico può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, nonché limitare l'uso di alcune attrezzature, per motivi di sicurezza.

Art. 10 – DIVIETI

1. All'interno delle aree verdi pubbliche sono vietati i comportamenti già citati all'art.2; è inoltre vietato:
 - introdurre cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, solo quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nei parchi e aree verdi di limitate dimensioni ove risulti difficoltoso delimitare le aree giochi per bambini dalle altre aree di uso comune, è facoltà dell'Amministrazione vietare l'ingresso ai cani nell'intero parco.
 - fare rumori, schiamazzi e grida specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone e fuori dall'orario di apertura dei parchi;
 - provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nelle aree verdi, sulle panchine e sulle attrezzature; i rifiuti

dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

- accendere fuochi, fumare, fare uso di droghe, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- usare le attrezzature per i giochi destinate ai bambini, da parte di coloro che hanno superato il 12° anno di età; in ogni caso, riguardo all'età dei potenziali utenti, devono essere rispettate le prescrizioni d'uso dei giochi installati.
- circolare, con mezzi a motore non autorizzato, o comunque con qualsiasi mezzo al di fuori degli appositi percorsi; le biciclette dovranno essere depositate all'esterno dei parchi, nelle apposite rastrelliere, se presenti o riposte in maniera tale che non costituire ostacolo o pericolo per la libera circolazione;
- bivaccare o campeggiare all'interno dei parchi, se non espressamente autorizzati;
- servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo.

Art. 11 – ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

1. L'utilizzo dei parchi é destinato prevalentemente ad attività ludico-ricreative.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
2. Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all'interno di dette aree dovrà essere preventivamente autorizzato ed é subordinato alle indicazioni, limitazioni e prescrizioni recate negli articoli successivi.

Art. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

1. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo; é vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori, né alle vicine abitazioni.
2. Le deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolate dal successivo art. 13, o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Art. 13 – ATTIVITA' PARTICOLARI NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI - AUTORIZZAZIONE

1. All'interno dei parchi e nelle aree verdi pubbliche possono aver luogo, pic-nic e feste di gruppo (compleanni, ecc.), esclusivamente negli orari di apertura. L'utilizzo di dette aree e delle attrezzature per feste di gruppo devono essere autorizzate.
2. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nei parchi e nelle aree verdi; il loro svolgimento all'interno di essi può essere concesso con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
3. Potrà essere richiesto il versamento di una cauzione al richiedente l'utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e del corretto utilizzo delle aree comunali.
4. In casi particolari potrà essere concesso l'utilizzo del parco anche dopo l'orario di chiusura. Eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 24.00. Va precisato che l'utilizzo del parco al di fuori degli orari di normale apertura deve essere comunque autorizzato dagli uffici competenti.
5. L'autorizzazione all'utilizzo dei parchi per pic-nic e feste di gruppo deve essere preceduta da apposita istanza nella quale dovranno essere indicati: la data di utilizzo, i referenti/responsabili, gli orari di svolgimento, il numero massimo di persone che dovrà essere commisurato all'ampiezza del parco e comunque non superiore alle 200 unità. La richiesta dovrà essere presentata all'ufficio

protocollo almeno 15 giorni prima dello svolgimento della festa.

6. Si fa inoltre presente che:

- il parco non viene concesso ad uso esclusivo, ma resta aperto al pubblico;
- è vietato spostare tavoli e panche;
- nessun rifiuto deve essere abbandonato sul posto dopo l'utilizzo dell'area.

Potranno essere concesse autorizzazioni per l'utilizzo dell'area fino ad un massimo di 200 persone con le seguenti modalità:

- l'autorizzazione per l'accesso all'area e per l'uso delle attrezzature indicherà il numero di persone autorizzate e il suo rilascio avverrà alle condizioni stabilite con delibera di Giunta.

7. L'autorizzazione sarà rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 14 - VIGILANZA E SANZIONI

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii..

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.